

**REGOLAMENTO (CE) N. 2371/1999 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 novembre 1999**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1599/97 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca e il regolamento (CE) n. 2479/96 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa i prezzi minimi all'importazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

viste le decisioni del Consiglio, del 18 maggio 1998, relative alla conclusione dei protocolli di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e, rispettivamente la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente <sup>(1)</sup>, in particolare il rispettivo articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) è opportuno adottare le modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione di taluni frutti rossi destinati alla trasformazione, originari delle Repubbliche di Estonia e di Lituania, previsto dai suddetti protocolli. Tale regime è identico al regime applicabile a taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca, le cui modalità di applicazione sono definite dal regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione <sup>(2)</sup>. Per motivi di semplificazione amministrativa appare opportuno inserire le modalità di applicazione dei succitati regimi di importazione in uno stesso regolamento e modificare a tal fine il regolamento (CE) n. 1599/97, estendendone l'applicazione ai prodotti originari delle Repubbliche di Estonia e di Lituania;
- (2) tale regime di importazione sostituisce il regime previsto dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio <sup>(3)</sup>: di conseguenza è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2479/96 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 922/1999 <sup>(5)</sup>, così da escludere l'Estonia e la Lituania dal suo campo di applicazione;
- 3) poiché i protocolli di adeguamento sono entrati in vigore il 1° settembre 1999, come indicato dal Consi-

glio <sup>(6)</sup>, è opportuno che il presente regolamento acquisti efficacia a decorrere dalla stessa data;

- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1599/97 è modificato come segue:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione, del 28 luglio 1997, recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, dell'Estonia e della Lituania.»;

- 2) l'allegato è sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 2479/96 è modificato come segue:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CEE) n. 2479/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Lettonia e che fissa i prezzi minimi all'importazione»

- 2) gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati B e C del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° settembre 1999.

<sup>1)</sup> GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1 (per la Lituania) e GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9 (per l'Estonia).

<sup>2)</sup> GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 63.

<sup>3)</sup> GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 1.

<sup>4)</sup> GU L 335 del 24.12.1996, pag. 25.

<sup>5)</sup> GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 47.

<sup>(6)</sup> GU L 224 del 25.8.1999, pag. 9 (per la Lituania) e GU L 248 del 21.9.1999, pag. 36 (per l'Estonia).